

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 1989

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto» (1574)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e *passim*
BENASSI (PCI) 6, 11
FERRARA Maurizio (PCI) 4
GIACCHÈ (PCI) 5, 6
MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 6, 7, 11
POLI (DC), *relatore alla Commissione* 2, 7

«Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori» (1747)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 11, 12, 13

BENASSI (PCI) Pag. 12
GIACCHÈ (PCI) 12
MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa* 12

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica» (1748)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 13,
14, 15 *epassim*
FERRARA Maurizio (PCI) 16
GIACCHÈ (PCI) 14, 15
MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa* 14, 15, 16
MESORACA (PCI) 13, 14, 15 e *passim*
POLI (DC) 14

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto» (1574)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto».

Prego il senatore Poli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riproduce un identico disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, ma decaduto a causa dello scioglimento anticipato della stessa. Quindi ci troviamo a riesaminare un provvedimento già discusso dalla Commissione difesa della Camera nel 1987.

Prima di passare all'esame dell'articolato, vorrei richiamare alcune disposizioni di legge riportate nella documentazione predisposta dalla segreteria della Commissione.

Innanzitutto desidero fare un riferimento alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, che, nell'allegato A, tabella 2, quadro XI, fissa il ruolo normale del corpo delle Capitanerie di porto. Un secondo documento di consultazione è la legge 10 dicembre 1973, n. 804, che all'articolo 3 fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato. Importante è la legge sulla difesa del mare, perchè in un certo senso anticipa il disegno di legge che stiamo esaminando. Questa legge prevede il seguente organico: 1 ammiraglio ispettore, 7 contrammiragli, 55 capitani di vascello, 107 capitani di fregata, 66 capitani di corvetta, 140 tenenti i vascello e 77 sottotenenti di vascello.

L'approvazione del provvedimento al nostro esame si rende necessaria in quanto l'organico degli ufficiali di ruolo normale delle Capitanerie di porto è ormai insufficiente a causa sia dell'aumentato traffico mercantile e delle attività collegate al diporto nautico, sia del maggior numero di servizi che le Capitanerie di porto sono chiamate ad espletare. È noto che numerose leggi, relative alla nautica da diporto,

allo sfruttamento minerario della piattaforma continentale, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, progressivamente hanno contribuito ad aumentare le responsabilità e le competenze del Corpo delle capitanerie di porto. Il disegno di legge, inoltre, è coerente con i principi contenuti nella legge n. 979 del 1972, sulla difesa del mare, ove si ritiene necessario un potenziamento degli organici delle Capitanerie di porto e si prevede un programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative del Corpo.

Passerò ora all'illustrazione dell'articolato. All'articolo 1 viene fissato il nuovo organico, in sostituzione di quello previsto dalla legge n. 1137 e dalla legge n. 979 citate, che è il seguente: 1 ammiraglio ispettore, 9 contrammiragli, 58 capitani di vascello, 156 capitani di fregata, 88 capitani di corvetta, 224 tenenti di vascello, 114 sottotenenti di vascello. Quindi, rispetto alla legge n. 1137, l'incremento è di 2 contrammiragli, 3 capitani di vascello, 49 capitani di fregata, 22 capitani di corvetta, 84 tenenti di vascello e 37 sottotenenti di vascello. Ripeto, l'esigenza di un potenziamento degli organici delle Capitanerie di porto fu recepita dal legislatore già in sede di approvazione della legge n. 979 che, all'articolo 37, stabilisce un programma quadriennale con un aumento della consistenza organica di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto.

L'articolo 2 del provvedimento al nostro esame fissa i numeri massimi di incremento per i contrammiragli ed i capitani di vascello, rispettivamente in 3 unità e in 24 unità. Questo incremento dell'area dirigenziale è comprensivo di quello già sancito all'articolo 37 della legge n. 979, in cui viene previsto l'aumento massimo di 2 contrammiragli e di 20 capitani di vascello.

L'articolo 3 regola le promozioni e stabilisce che quelle al grado di ammiraglio ispettore avranno inizio dal terzo anno successivo a quello dell'ultimo grado di avanzamento e comunque non prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il legislatore si preoccupa in questo caso di graduare nel tempo tali promozioni.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 stabiliscono, in questo quadro di gradualità, le norme transitorie per il primo quadriennio. L'articolo 4, in particolare, stabilisce che il ciclo delle promozioni al grado di contrammiraglio avrà inizio dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 5 e 6 riguardano i gradi di capitano di vascello e di capitano di corvetta, le cui promozioni avranno inizio a partire dal quarto anno successivo all'emanazione della legge. L'articolo 7 stabilisce infine che, fino alla copertura organica dei gradi rispettivamente superiori, i capitani di corvetta ed i sottotenenti di vascello, quelli cioè che vengono promossi per anzianità, non potranno essere promossi se non avranno una permanenza minima di quattro anni nel grado rivestito.

L'articolo 9 valuta gli oneri finanziari in 95 milioni per il 1989, in 485 milioni per il 1990 e in 845 milioni per il 1991. Si indica quale copertura la corrispondente riduzione degli stanziamenti di quest'anno del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Queste sono in sintesi le motivazioni e l'articolato del disegno di legge. Vorrei, infine, sottolineare che, rispetto alla consistenza dell'attuale quadro organico (previsto in 453 unità), il disegno di legge prevede un incremento globale complessivo di 197 ufficiali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARA Maurizio. Signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento perchè - a mio giudizio - varrebbe la pena di approfondire il tema toccato, anche al di là dell'urgenza di questo provvedimento su cui ha riferito il collega Poli. Si parla di Capitanerie di porto, di ruoli degli ufficiali, di compiti del corpo delle Capitanerie di porto. Leggo inoltre sui giornali che, tra le questioni che si discutono, si parla di tempi stretti per l'istituzione del Ministero del mare. Sono questi tutti temi interessanti, soprattutto con riferimento ad alcune questioni. In tal senso, ho letto qualche giorno fa una dichiarazione del ministro del lavoro Donat-Cattin il quale, in rapporto ai problemi sollevati dall'aumento rilevante della manodopera straniera extra-comunitaria, afferma che questo mercato nero, l'ingresso in Italia di manodopera proveniente anche dai paesi più lontani (quindi non solo quelli del Mediterraneo), avviene con una cadenza annua (non so quali siano i dati in suo possesso) di circa 150.000 «sbarchi» sulle coste italiane, in particolare del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, eccetera). Poichè nella relazione sul disegno di legge in esame si è parlato di funzioni di vigilanza in generale, vorrei intanto sapere dal Governo se sono esatte queste notizie ed in che termini si pone quindi il problema della vigilanza delle coste. Sbarchi clandestini in Italia se ne sono avuti sempre - anche quello di Garibaldi fu clandestino! - ma quelli che si verificano ultimamente assumono caratteristiche diverse e determinano purtroppo conseguenze diverse, soprattutto per chi li effettua. Così, infatti, si alimenta una «guerra tra poveri», aggravando problematiche non risolte.

Stando poi alle notizie che si leggono sui giornali - e spero che vi possa essere qualche chiarimento in merito - vi sarebbero delle misure da prendere in rapporto ad un'altra questione. Gli Stati Uniti d'America, secondo me con molte ragioni, nella lotta alla droga, hanno inaugurato una linea diversa. Potrà essere giusta o sbagliata, essa tende comunque a sconfiggere il mercato della droga alla radice, arrivando addirittura a far temere la possibilità di un conflitto armato tra Stati (in questo caso tra Stati Uniti e Colombia, e forse anche il Perù). Non è quindi difficile prevedere che, se le cose si dovessero mettere male per i mercanti della droga in alcune zone, questi cercheranno altri mercati meno rischiosi per poter svolgere i loro traffici (e questo è già accaduto!). L'Italia vede sempre più consolidarsi il suo carattere di paese di passaggio, ma è anche un paese di manipolazione e trasformazione della droga. Non vorrei allora che alcuni dei riflessi della guerra vera e propria ai narcotrafficienti si ripercuotessero pesantemente sul nostro paese. Non considero affatto un'aberrazione ciò che si verifica in quelle zone - ripeto - perchè bisogna anche fare i conti con ciò che significa il

fenomeno della droga negli Stati Uniti d'America. È d'altronde noto che i narcotrafficienti hanno legami molto stretti con alcuni settori della delinquenza italiana. Tutto ciò potrebbe determinare un aumento del traffico attraverso nuove forme di penetrazione: nelle valige, nei TIR, ma anche con gli sbarchi clandestini.

Tutto questo mi porta quindi a sottolineare, ribadendo il mio consenso con tutto quanto serve a rafforzare gli apparati pubblici dello Stato, l'urgenza di ottenere strumenti che garantiscano la sicurezza delle nostre coste in una situazione che - secondo me - esige probabilmente una riflessione più meditata su problemi del tutto nuovi.

GIACCHE'. Signor Presidente, credo che il provvedimento sia in sé giusto. Mi sembra anche che sia molto atteso e d'altronde solo lo scioglimento delle Camere non ne ha consentito l'approvazione già due anni fa. Mi sembra anche di aver appreso dalla relazione del senatore Poli che il disegno di legge è sostanzialmente attuativo, per quanto riguarda gli organici, della legge n. 979 del 1982. Il disegno di legge riguarda però soltanto gli ufficiali, mentre quella legge prevedeva anche l'incremento dei sergenti, dei sottocapi, dei militari comuni. Avrei allora, preliminarmente, un quesito da porre: cosa viene previsto in merito a ciò?

Mi pare che incrementare soltanto l'organico degli ufficiali non significhi attuare correttamente la legge n. 979. Occorre quindi incrementare gli organici dei sottufficiali addetti alle Capitanerie di porto, se si vuole un reale potenziamento del personale addetto ai vari servizi che le Capitanerie di porto sono chiamate a svolgere in base alle leggi sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sulla sicurezza della navigazione e così via. Pertanto ritengo condivisibile il provvedimento, ma bisogna prendere in considerazione anche questo aspetto.

Quanto alla questione sollevata dal collega Ferrara, ritengo debba essere approfondita e necessiti di una risposta.

L'8 giugno scorso è stato pubblicato un decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è stata istituita la Guardia costiera. Vorrei capire cosa si intende per Guardia costiera. In alcuni articoli di stampa, relativi ad un convegno tenutosi a Venezia alla fine di aprile, ho letto anche una dichiarazione del ministro Prandini a proposito di questo decreto. Nella sua dichiarazione il Ministro sosteneva trattarsi di una evoluzione sulla quale si registra il consenso di tutti i corpi dello Stato e che concorrerà alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica; questa ultima dovrebbe risultare ridotta con l'adozione di equipaggi misti (marina, finanza, polizia e carabinieri) nella sorveglianza delle coste. Inoltre il Capo di Stato maggiore della Marina sosteneva che l'annunciata istituzione della Guardia costiera comporterà l'esigenza di un coordinamento a monte delle diverse competenze di chi opera istituzionalmente in mare. Non vi è dubbio che esista questa esigenza di coordinamento, ma ritenevo che l'istituzione della Guardia costiera portasse anche ad un coordinamento delle varie forze operanti sulle coste. Invece, l'articolo 1 del decreto che istituisce la Guardia

costiera recita: «I reparti del Corpo delle capitanerie di porto svolgenti compiti tecnici operativi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonché di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della repressione degli inquinamenti, sulle acque marittime interne, sul mare territoriale e sulle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa internazionale, costituiscono, ai fini del loro impiego coordinato, la "Guardia costiera", articolazione del Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze organiche e operative dell'Ispettorato generale del Corpo stesso».

Quindi, dalla lettura di questa norma e dal modo con il quale è stata sinora attuata, mi sembra di capire che sulle motovedette è stata semplicemente sostituita la dizione «Capitaneria di porto» con l'altra «Guardia costiera». Per il resto non è cambiato nulla, perchè la Guardia costiera è costituita da reparti delle Capitanerie di porto che continuano a svolgere le stesse attività, peraltro prive di quel coordinamento ritenuto necessario.

Tale coordinamento è invece indispensabile se vogliamo contrastare quei fenomeni di cui parlava il senatore Ferrara poco fa. Su questo aspetto vorrei che venissero dati alcuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Prego il sottosegretario Meoli di rispondere ai quesiti posti dai senatori Giacchè e Ferrara.

MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei innanzi tutto ringraziare i senatori intervenuti per il consenso espresso sul provvedimento in esame, che persegue il fine di rafforzare le strutture dello Stato ai fini di una loro maggiore efficienza e di un più adeguato servizio.

I problemi sollevati dal senatore Ferrara potranno essere fronteggiati meglio, proprio attraverso il potenziamento delle strutture che questo provvedimento intende attuare.

Sulla questione sollevata dal senatore Giacchè, a proposito della Guardia costiera, a me pare che questa effettivamente utilizzi le strutture della Capitaneria di porto potenziate, ma ritengo sia anche un modo - almeno nelle intenzioni del decreto ministeriale - per raggiungere in futuro una maggiore efficienza e quel coordinamento tra le varie forze di polizia, che è oggi inesistente.

GIACCHÈ. Il decreto ministeriale cita soltanto le Capitanerie di porto, non fa alcun riferimento alle altre Forze di polizia, mentre il Ministro aveva parlato addirittura di equipaggi misti.

MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Poichè si tratta di un decreto del Ministro della marina mercantile, non sono in grado di rispondere sulle effettive intenzioni dell'autorità che lo ha emanato.

BENASSI. Però è bene chiarire questo punto.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con lei, senatore Benassi. Mi riservo di approfondire le questioni poste dai senatori Ferrara Maurizio e Giacchè così da poter fornire una risposta più dettagliata in una delle prossime riunioni della Commissione.

POLI, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere il parere del Governo su quanto è stato sinora detto a proposito degli organici dei sottufficiali addetti alle Capitanerie di porto. I dati di fondo, per quanto riguarda l'incremento degli ufficiali e dei sottufficiali, sono stati fissati dall'articolo 37 della legge n. 979 del 1982, in base al quale l'aumento numerico è di 102 unità per gli ufficiali e 234 unità per i sottufficiali. Ritengo che questi 234 sottufficiali vengano scelti ed assegnati alle Capitanerie di porto attingendo da quelli che sono i volumi organici massimi e globali dei sottufficiali. In questo caso non è necessario intervenire nuovamente in questa sede, perchè ritengo sufficiente la normativa stabilita nella legge sulla difesa del mare. Quindi non mi resta che raccomandare una rapida approvazione del provvedimento.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - di cui all'allegato A, tabella n. 2, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo 1:

ALLEGATO (Articolo 1)

XI. - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1 GRADO	2 Forma di avanzamento al grado superiore	3 Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	4 Organico del grado	5 Promozioni annuali al grado superiore	6 Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio Ispettore . . .	-	-	1	-	-
Contrammiraglio	scelta	-	9	1 ogni 3 anni (b)	tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	-	88	-	-
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (d)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	-	-
Guardiamarina	anzianità	-	-	-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno;
1 promozione nel terzo anno.

(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno;
17 promozioni nel secondo e quarto anno.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

È approvato.

Art. 3.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di contrammiraglio, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;
- b) n. 8 promozioni nel terzo anno;
- c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

È approvato.

Art. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI di cui all'articolo 1, ha inizio a decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

- a) n. 11 promozioni nel primo anno;
- b) n. 12 promozioni nel secondo anno;
- c) n. 14 promozioni nel terzo anno;
- d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

È approvato.

Art. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

È approvato.

Art. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per l'anno 1989, in lire 485 milioni per l'anno 1990 ed in lire 845 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per beni e servizi pari a lire 38 milioni per l'anno 1989 ed a lire 78 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BENASSI. Signor Presidente, approvando però in tal modo il disegno di legge nel suo complesso non si danno molte risposte a problemi che sembrano piuttosto importanti. Credo che un minimo di discussione e di valutazione su tali temi sia essenziale soprattutto per quanto concerne l'esigenza di un rafforzamento delle Capitanerie di porto. Credo altresì che si dovrebbe attivare in merito un dialogo appropriato. Non voglio essere polemico, ma soltanto sottolineare interessi preminenti di cui il Governo dovrebbe tener conto anche per una maggiore chiarezza.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Se la Commissione lo ritiene necessario, il Governo si riserva di approfondire in un incontro successivo gli aspetti problematici sollevati negli interventi, in particolare, dei senatori Ferrara e Giacchè.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori» (1747)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori», sul quale riferirò personalmente alla Commissione.

Com'è noto, tra i compiti definibili non propriamente istituzionali svolti dalla Difesa, quello del rifornimento idrico delle isole minori è certo tra i più socialmente rilevanti, trattandosi di attività espletata per il soddisfacimento di esigenze essenziali della popolazione.

Tale compito è ovviamente affidato alla Marina militare, che vi provvede con otto motocisterne adibite al trasporto dell'acqua potabile.

Tale disponibilità si è palesata peraltro insufficiente, cosicché si è dovuto ricorrere talvolta all'utilizzazione di mezzi privati, con elevatissimi costi per l'Amministrazione.

Quattro delle predette unità navali, costruite addirittura nel 1944, dovranno tra breve essere poste in disarmo per obsolescenza. La sostituzione comporta ovviamente una spesa aggiuntiva per far fronte all'acquisizione di due nuove motocisterne, spesa valutata complessivamente in lire 35,2 miliardi da attingersi dall'apposito accantonamento iscritto nel fondo speciale di conto capitale (capitolo 9001) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il triennio 1989-1991.

Per le suesposte esigenze - che appaiono ovviamente condivisibili - è stato presentato il disegno di legge in esame, del quale auspico una immediata approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BENASSI. Signor Presidente, potrei osservare che non siamo stati molto tempestivi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo è certamente vero.

BENASSI. Se vi è un'esigenza imprescindibile è proprio quella del rifornimento idrico delle isole minori. Ogni anno leggiamo sui giornali, specie nelle stagioni estive, di problemi notevolissimi per quanto riguarda il rifornimento idrico (con aspetti negativi sul turismo oltre che sulla possibilità di vivere una vita dignitosa), anche per paesi grandi del Mezzogiorno che non riescono nemmeno a coprire i fabbisogni più elementari legati alla disponibilità di acqua.

Leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge, si nota come in questi anni abbiamo ritardato a provvedere persino all'utilizzazione di finanziamenti già assegnati. In un solo anno per contratti con i privati sono stati spesi 17 miliardi: con quei soldi sicuramente si poteva costruire una nave cisterna! Credo che i tempi non siano un fatto secondario se vogliamo arrivare ad un contenimento della spesa e ad una sua qualificazione allo scopo di renderla produttiva.

Non si può quindi assolutamente essere in disaccordo sull'esigenza di migliorare e modernizzare il rapporto con le isole minori. L'osservazione che si può fare è che anche in questo caso dobbiamo scontrarci con una motivazione realistica. Constatiamo che non sempre la spesa pubblica manca in quantità, ma spesso difetta in celerità (qualità che si potrebbe tradurre in un risparmio). Ecco perchè la necessità dei «tagli» non è convincente. Ho sempre sostenuto che, in primo luogo, occorre spendere bene il denaro pubblico, perchè solo così facendo si può utilizzare al meglio la spesa pubblica, rendendola più produttiva.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo dire di essere in buona parte d'accordo con lei, senatore Benassi.

GIACCHÈ. Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con i contenuti del disegno di legge, ma vorrei porre una domanda. Non è possibile per il futuro individuare un altro sistema per il rifornimento idrico di queste isole? Vi si dovrà sempre continuare a portare l'acqua con le cisterne? Non è possibile ipotizzare di installare dei dissalatori che consentano di garantire l'approvvigionamento idrico indispensabile? È ovvio che per quanto riguarda l'acqua potabile il problema è diverso, ma quanto meno per l'acqua adibita a tutti gli altri usi si potrebbe provvedere in questo modo, perchè altrimenti ogni giorno deve arrivare su queste isole una nave cisterna! In prospettiva, mi sembra che potrebbe essere utile individuare uno strumento diverso, sperimentando tecnologie più moderne. Mi risulta infatti che l'utilizzo dell'acqua del mare risolve ormai parecchi problemi in molte zone.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È certamente una prospettiva da analizzare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente (programmazione economica, bilancio), e pertanto non possiamo procedere all'esame degli articoli.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica» (1748)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica», sul quale riferirò personalmente alla Commissione.

Il provvedimento in esame si propone lo scopo di autorizzare per i militari di truppa detenuti in stabilimenti militari di pena, comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica, l'erogazione - per ogni giornata lavorativa - di una paga di importo uguale a quella giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva.

Il disegno di legge è stato infatti presentato in considerazione dell'opportunità di dar luogo alla predetta parificazione, dal momento che l'importo attualmente erogabile ai militari detenuti appare veramente irrisorio, variando da un minimo di 80 a 250 lire giornaliera.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa in quanto la paga spettante ai militari di leva viene sospesa per quelli detenuti in attesa di giudizio.

Alla luce delle finalità equitative che intende soddisfare il disegno di legge in esame, propongo che la Commissione si esprima in termini favorevoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MESORACA. Signor Presidente, non si può non condividere le finalità di questo provvedimento che rende giustizia nei confronti di una categoria che attualmente percepisce una paga massima di 250 lire giornaliera. Quindi sono favorevole alla parificazione della paga giornaliera per i militari di truppa detenuti e comandati per il disimpegno di servizi di fatica a quella ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva. Però vorrei chiedere al Governo quando si provvederà ad una riforma organica dell'ordinamento penitenziario militare.

Inoltre vorrei sapere se rimane in vigore il terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto n. 306 del 1943 che recita: «Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito, i condannati fanno un tirocinio gratuito, la cui durata è determinata dal comandante dello stabilimento militare di pena». Se questa norma è ancora in vigore noi presenteremo un emendamento abrogativo, perchè riteniamo assurdo che un detenuto, che già verrà a percepire una paga di 2.000-2.400 lire al giorno, debba sottoporsi ad un tirocinio gratuito che, tra l'altro, potrebbe prolungarsi anche per sei mesi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In effetti questa disposizione è tuttora in vigore.

GIACCHÈ. In tal caso si rende necessaria la presentazione di un emendamento, tendente ad abrogare la norma contenuta nell'articolo 12 del regio decreto n. 306 del 1943.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido le finalità della proposta emendativa del senatore Mesoraca, però il disegno di legge in discussione si prefigge lo scopo di equiparare la paga dei militari di truppa detenuti a quella dei militari di truppa in servizio di leva. Quindi non ritengo possibile, credo, in questa sede, l'approvazione di un emendamento come quello proposto dal senatore Mesoraca. Forse è più opportuno limitarsi all'approvazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a valutare la possibilità di sopprimere quella disposizione. Mi rendo conto che con una norma di questa natura il tirocinio potrebbe protrarsi a lungo, perchè la sua durata viene stabilita dal comandante dello stabilimento militare di pena.

MESORACA. Tra l'altro non credo sia necessario un tirocinio per il disimpegno di servizi di fatica.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il tirocinio si potrebbe anche lasciarlo in vigore, perchè in qualsiasi lavoro un minimo di apprendistato è necessario, però non reputo giusto che venga svolto gratuitamente perchè potrebbe prolungarsi nel tempo a discrezione del comandante.

POLI. Concordo pienamente con quanto disposto in questo disegno di legge, in particolare su una questione di principio. Poichè la paga del soldato ha natura simbolica e non ha niente a che vedere con l'attività svolta dal militare, ritengo che debba essere uguale sia per chi svolge il servizio militare in caserma sia per chi presta la propria opera in un luogo di pena. Vi è poi da aggiungere che in un luogo di pena si cerca di incentivare l'attività lavorativa e l'impegno delle persone, in analogia a quanto avviene nei luoghi di pena civili, quindi tale attività deve essere retribuita anche se svolta da militari.

GIACCHÈ. Mi pare del tutto logico abolire il tirocinio gratuito e non credo che possano esservi problemi ad introdurre una modifica in tal senso nel provvedimento in esame, dato che questo ha per oggetto la retribuzione dei militari di truppa detenuti. Tra l'altro, con le modifiche introdotte da questo disegno di legge, si otterrà una perequazione, per cui anche l'apprendista percepirà la stessa paga del primo lavorante. Mi sembra assurdo creare un disegno di legge apposito per abrogare la norma sul tirocinio gratuito.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Un emendamento in tal senso potrebbe comportare un aumento di spesa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In questo caso si renderebbe necessario un rinvio della discussione per consentire alla 5^a Commissione di esprimere il parere.

GIACCHÈ. Secondo me non comporta spesa, perchè lo stesso disegno di legge non richiede oneri aggiuntivi in quanto l'aumento si recupera nello stanziamento previsto per la paga ai militari. Si può quindi recuperare anche la retribuzione dei tirocinanti.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Può darsi che sia così, ma per ora non sono in grado di stabilire se vi sono o meno oneri finanziari aggiuntivi. È la Commissione competente che deve decidere al riguardo.

GIACCHÈ. Noi abbiamo stanziato un finanziamento per la paga di tutti i militari, naturalmente fra questi sono compresi anche i militari detenuti, quindi non possono esservi oneri aggiuntivi se si prevede una paga anche in favore dei tirocinanti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non è esattamente così, anche perchè la relazione induce in errore. Nel disegno di legge si parla di militari condannati detenuti che non hanno più diritto a percepire la paga del soldato, che è sospesa per legge. Si tratta quindi della retribuzione da lavoro, che è altra cosa. Il detenuto condannato che non lavora non percepisce infatti alcuna retribuzione.

MESORACA. L'osservazione credo sia piuttosto formale, perchè nella sostanza si tratta di pochi militari che prestano oggi questo servizio. Non è possibile individuare chi effettua il tirocinio. La somma è stata stabilita per tutti questi militari; tra l'altro vi è una differenza e quindi un risparmio, per cui non credo proprio che vi sia onere aggiuntivo. Si tratterebbe in ogni caso di una somma irrisoria.

GIACCHÈ. D'altronde, la relazione è firmata dal Ministro e dice che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Fermo restando che il Governo fa proprie le osservazioni che giustificano la proposta emendativa, suggerirei di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Credo che sarebbe possibile provvedere alla predisposizione, in tempi brevi, di un nuovo provvedimento che potrà essere esaminato ed approvato altrettanto celermente. Questa mattina non sarebbe possibile in quanto occorrerebbe ascoltare anche il parere della Commissione bilancio. Chiederei quindi l'approvazione del testo del disegno di legge così come formulato, fermo restando l'impegno a provvedere alla soppressione della disposizione del regio decreto n. 306 del 1943.

GIACCHÈ. Vorrei inquadrare il problema sotto un altro punto di vista. Predisporre un altro provvedimento comporta la necessità di scriverlo, di stamparlo, di acquisire pareri, di riunire le Commissioni, eccetera. Praticamente per poter dare queste 450 lire al giorno a 50 persone si va a spendere sicuramente molto di più! Vorrei allora fare una proposta alternativa, chiedendo di sospendere per il momento

l'esame del disegno di legge, di chiedere il parere della 5^a Commissione e della 1^a Commissione per valutare le loro osservazioni circa la possibilità di apportare questo emendamento al presente disegno di legge. Personalmente, sarei dell'idea di sopprimere tutto il comma riguardante il tirocinio gratuito, perchè si prevede che, prima di fare un lavoro retribuito, i soggetti interessati debbano svolgere un tirocinio gratuito.

MESORACA. Vi è poi una seconda considerazione già svolta dal Sottosegretario (circa la necessità di limitare la durata del tirocinio) che non viene esplicitata. Praticamente si lascia alla volontà del comandante tale decisione, per cui costui potrebbe in teoria prevedere un tirocinio a tempo indeterminato!

FERRARA Maurizio. Ritengo necessario un momento di riflessione in quanto credo che ci dovremmo assumere la responsabilità di abolire il comma in questione. La nozione «tirocinio gratuito» è insensata ai fini della nostra Costituzione. Il tirocinio è un'attività di lavoro. In questo caso si tratta di un'attività di lavoro svolta peraltro da una persona che si trova in un istituto di pena e che pertanto non può rifiutarsi di effettuarla: come si può pensare di non retribuire tale lavoro? Certamente la 1^a Commissione potrebbe fornire ulteriori chiarimenti, ma io suggerirei la formulazione di un emendamento più preciso che elimini la nozione appunto di «tirocinio gratuito».

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli senatori, credo che la volontà del Governo e quella della Commissione coincidano. Si tratta, però, anche di far riferimento al momento in cui si realizzerà la riforma penitenziaria che il Governo ha intenzione di varare. Con altrettanta franchezza devo però dire che tale riforma non potrà essere effettuata in tempi brevi. Vi è poi un aspetto sul quale occorre riflettere con attenzione. Infatti, ogni qualvolta si parla di materia penitenziaria, non si può non far riferimento al settore penitenziario comune.

Ritengo, quindi, che o si accede alla prima proposta (la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno), oppure occorre un po' di tempo, per considerare meglio gli effetti dell'emendamento. Si dovrebbe infatti valutare cosa è previsto nel sistema penitenziario comune, a prescindere dagli schemi militari.

Un terzo aspetto è quello della quantificazione dell'onere. Allo stato non sono in grado di stabilire se vi sia una spesa aggiuntiva. Credo si dovrà acquisire il parere della Commissione bilancio per valutare la possibilità di accogliere la modifica.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avverto che i senatori Mesoraca, Ferrara Maurizio, Giacchè, Benassi, Poli, Cappuzzo e Pieri hanno presentato un emendamento, volto ad inserire, dopo l'articolo 1 del provvedimento, un articolo 1-bis, così formulato:

«Il terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è abrogato».

Tale emendamento verrà trasmesso alla 5^a Commissione per il parere. In attesa dell'emissione del parere, il seguito della discussione è pertanto rinviato.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO